

Credit Suisse Index Fund (Lux)

Società di investimento a capitale variabile
5, rue Monnet, L-2180 Lussemburgo
RCS Luxembourg B 167 524
(la "Società")

Avviso agli Azionisti di

Credit Suisse Index Fund (Lux)

Gli azionisti della Società (gli "**Azionisti**") sono invitati a partecipare all'assemblea generale straordinaria degli Azionisti (l'"**AGO**") che si terrà alle **ore 14:00 CET del giorno 17 maggio 2017 presso la sede legale della Società** al n. 5 di rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, avente lo scopo di modificare lo statuto della Società (lo "**Statuto**").

L'ordine del giorno dell'AGO è il seguente:

1. Modifica dello statuto della Società in ragione della recente modernizzazione della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modificazioni (la "**Legge del 1915**") e ulteriori aggiornamenti tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a. Articolo 1 – Eliminazione dei riferimenti alla nomina della società di gestione
 - b. Articolo 2 – Introduzione di ulteriori precisazioni riguardo allo scioglimento della Società
 - c. Articolo 4 – Introduzione della possibilità per il consiglio di amministrazione di trasferire la sede legale ad altro comune in Lussemburgo
 - d. Articolo 5 – Introduzione di ulteriori precisazioni per meglio chiarire il concetto di capitale variabile nonché l'esistenza e il funzionamento delle classi di azioni e dei comparti; modifica del testo affinché le azioni siano emesse solo in forma nominativa; eliminazione dei riferimenti alle azioni dematerializzate; precisazione riguardo all'obbligo per ciascun azionista di fornire alla Società un indirizzo nonché ulteriori recapiti e informazioni come stabilito dal consiglio di amministrazione
 - e. Articolo 6 (precedente) – Eliminazione del testo riguardante l'emissione e la sostituzione dei certificati azionari
 - f. Articolo 6 (nuovo) – Introduzione di un nuovo articolo 6 sul trattamento dei dati personali
 - g. Articolo 7 – Aggiornamento del testo riguardante le Restrizioni in materia di proprietà, in linea con gli standard più recenti di Credit Suisse
 - h. Articolo 8 – Aggiornamento del testo riguardante gli Aspetti legati agli Stati Uniti, in linea con gli standard più recenti di Credit Suisse
 - i. Articolo 10 – Introduzione della possibilità di organizzare assemblee degli azionisti in videoconferenza o tramite altri mezzi di comunicazione elettronica. Riferimento all'obbligo legale di tenere un registro delle presenze
 - j. Articolo 11 – Introduzione della possibilità di stabilire che i requisiti di quorum e maggioranza in occasione di un'assemblea generale siano determinati in base alle azioni in circolazione a una certa "Data di registrazione", ossia la mezzanotte (CET) del quinto giorno antecedente l'assemblea generale; introduzione della possibilità di inviare gli avvisi agli azionisti tramite raccomandata o qualsiasi altro mezzo di comunicazione singolarmente accettato dagli azionisti; conferma del fatto che la documentazione riguardante l'assemblea generale sarà resa disponibile presso la sede legale; introduzione della possibilità di rendere la documentazione disponibile per mezzo di un sito web o un servizio di archiviazione elettronica accessibile via internet
 - k. Articolo 14 – Introduzione di un testo di carattere generale a conferma del fatto che il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri nel compimento di tutti gli atti di disposizione, gestione e amministrazione, compresi tutti i poteri non espressamente riservati agli azionisti; introduzione della possibilità di consentire a un comparto di sottoscrivere, acquisire e detenere quote da emettere o emesse da uno o più comparti della Società in conformità con la legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo e successive modificazioni; introduzione di ulteriori precisazioni riguardo alla costituzione di comitati consiliari; revisioni del testo riguardante la nomina di funzionari; introduzione di un voto deliberativo per il presidente del consiglio di amministrazione

Credit Suisse Index Fund (Lux)

Società di investimento a capitale variabile
5, rue Monnet, L-2180 Lussemburgo
RCS Luxembourg B 167 524
(la "Società")

Avviso agli Azionisti di

Credit Suisse Index Fund (Lux)

- l. Articolo 16 – Aggiornamento del testo riguardante il trattamento dei conflitti d'interessi in linea con le nuove disposizioni della Legge del 1915
 - m. Articolo 18 – Revisione dei poteri di firma della Società in ragione delle modifiche introdotte nell'Articolo 14 sulla nomina dei funzionari
 - n. Articolo 21 – Introduzione di una regola secondo cui, se un giorno di valutazione cade in un giorno festivo in paesi le cui borse valori o altri mercati sono decisivi per valutare la maggior parte degli attivi di un comparto, la Società può decidere che il valore patrimoniale netto delle azioni del comparto interessato non sarà calcolato in tale giorno; introduzione di ulteriori possibilità di sospendere il calcolo del valore patrimoniale netto (a) nel caso in cui la Società o un comparto sono in fase di liquidazione o potrebbero essere liquidati, (b) in caso di fusione della Società o di un comparto, (c) nel caso in cui il valore patrimoniale netto di uno o più fondi d'investimento in cui il comparto investe sia stato sospeso oppure (d) in qualsiasi altra circostanza che esula dal ragionevole controllo e responsabilità del consiglio di amministrazione, laddove la mancata sospensione potrebbe comportare per la Società o i suoi azionisti eventuali assoggettamenti d'imposta o altri svantaggi pecuniari ovvero altre condizioni pregiudizievoli a cui non sarebbero altrimenti stati soggetti; introduzione di un testo riguardante il meccanismo di swing pricing; revisione dei principi di valutazione per i titoli quotati o regolarmente scambiati su una borsa valori, in modo tale che siano valutati secondo l'ultimo prezzo negoziato disponibile oppure, se tale prezzo non è disponibile in un particolare giorno di negoziazione, secondo il prezzo medio (inteso come la media tra il prezzo denaro e il prezzo lettera), laddove in alternativa il prezzo denaro può essere utilizzato come base per la valutazione; aggiornamento dei principi di valutazione per gli strumenti del mercato monetario in linea con i recenti sviluppi legali e normativi;
 - o. Articolo 25 – Aggiornamento della terminologia ("depository" in luogo di "custodian") a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva europea 2014/95/UE ("UCITS V")
 - p. Articolo 26 – Aggiornamento del testo riguardante liquidazione e fusioni di classi di azioni e comparti; disposizione secondo cui gli azionisti saranno informati per iscritto ovvero mediante qualsiasi altro mezzo singolarmente accettato dagli azionisti medesimi; introduzione di ulteriori precisazioni riguardanti le fusioni di comparti e i frazionamenti azionari
2. Attualizzazione completa dello statuto nella forma in cui è disponibile sul sito web www.credit-suisse.com e presso la sede legale della Società.
 3. Varie ed eventuali.

L'Assemblea generale straordinaria può deliberare validamente a prescindere dalla percentuale di capitale rappresentato. L'approvazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea generale straordinaria richiede una maggioranza minima pari ai due terzi dei voti espressi.

Gli Azionisti che non possono presenziare all'Assemblea generale straordinaria possono votare mediante modulo di delega disponibile presso la sede legale della Società. Al fine di essere prese in considerazione, le deleghe debitamente compilate e firmate devono pervenire alla sede legale della Società almeno 3 giorni di calendario prima dell'assemblea.

Lussemburgo, 27 aprile 2017

Il Consiglio di amministrazione